REGOLAMENTO (CEE) N. 2924/80 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1917/80 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando che il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2917/80 (4), prevede, all'atto della determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi di colza e di ravizzone che sino al 30 giugno 1981 il prezzo preso in considerazione sia adeguato per tener conto dell'interesse a triturare il suddetto seme ; che di conseguenza occorre completare il regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1979/80 (6) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1204/72 è modificato come segue :

1. L'articolo 36 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 36*

L'importo dell'aiuto da accordare in caso di fissazione anticipata è uguale all'importo applicabile il giorno della presentazione della domanda della parte A.P. del certificato, aumentato o diminuito :

— a seconda che il prezzo indicativo valido nel mese della presentazione della domanda della parte I.D. sia superiore o inferiore a quello valido nel giorno della presentazione della domanda della parte A.P., della differenza tra i due prezzi indicativi,

— dell'importo correttivo di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2114/71.

Se, tuttavia, la durata di validità del certificato è prorogata in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, l'importo dell'integrazione fissato in anticipo da accordare è quello determinato per l'ultimo mese del periodo di cui all'articolo 11 ».

2. L'articolo 38, paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo :

« 2. L'importo correttivo è pari alla differenza tra :

a) il prezzo dei semi di colza, di ravizzone o di girasole determinato conformemente agli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera (1) e

b) il prezzo a termine di detti semi determinato applicando i criteri di cui agli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/CEE e valido per un carico da effettuarsi durante il mese dell'identificazione dei semi nell'oleificio.

Tuttavia, per quanto concerne i semi di colza e di ravizzone, per il periodo fino al 30 giugno 1981 il prezzo fissato in applicazione del disposto della lettera a) è adeguato in conformità dell'articolo 5 bis del regolamento n. 115/67/CEE.

Se, per uno dei mesi successivi a quello della presentazione della domanda di fissazione anticipata, non è possibile prendere in considerazione per la determinazione del prezzo a termine di cui alla lettera b) alcuna offerta e alcun corso per una specie di seme, il prezzo calcolato per il mese precedente è adottato per la determinazione della differenza di cui sopra.

(1) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 186 del 19. 7. 1980, pag. 1.
(3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.
(4) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 1.
(6) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 29.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente